



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2963 del 2016, proposto da New Style s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Di Falco e Stefano Inturrisi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Radicondoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

per la riforma:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00279/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Radicondoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 il Consigliere Lorenzo Cordi' e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. New Style s.p.a. appella la sentenza n. 279/2016 con la quale il T.A.R. per la Toscana respinge il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comune di Radicondoli che ingiunge la demolizione di opere ritenute abusive e realizzate nell'immobile di sua proprietà.

2. L'appellante è proprietaria di un compendio immobiliare sito nel territorio del Comune di Radicondoli e composto da un corpo di fabbrica principale e due *ex* annessi agricoli denominati "*ex fienile*" ed "*ex forno/porcilaia*". Prima dell'acquisto del compendio il Comune rilascia alla dante causa della New Style s.r.l. (Immobiliare Edilmax s.r.l.) l'autorizzazione n. 2 del 29.10.2002 per lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso ad abitazione civile dei tre locali. Il progetto assentito dal Comune è terminato dopo l'acquisto del compendio dall'odierna parte appellante che, in data 24.5.2006, ottiene la voltura dell'autorizzazione, la cui efficacia è prorogata in data 23.8.2006. In data 22.10.2014 l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento repressivo in relazione all'edificio "*ex forno-porcilaia*" ritenendolo interessato da lavori di "*sostituzione edilizia*", consistenti nella demolizione e ricostruzione dell'edificio con telaio in cemento armato, nel tamponamento in muratura e rivestimento esterno, con aumento della volume-

tria per 48,65 mc. e delle superficie per 36,35 mq. La Società riscontra la comunicazione con note del 4.12.2014 e dell'11.3.2015 con le quali evidenzia come l'opera costituisca un intervento di ricostruzione imposto anche dalle condizioni lesionate dell'immobile originario e come l'incremento volumetrico sia successivo alla ristrutturazione del manufatto e, in ipotesi, costituisca la sola opera suscettibile di essere interessata dalla sanzione demolitoria. L'Amministrazione adotta l'ordinanza n. 1/2015 con la quale ingiunge la demolizione dell'intero manufatto.

2.1. New Style s.r.l. ricorre dinanzi al T.A.R. per la Toscana che, con la sentenza appellata, respinge l'impugnazione.

2.1.1. In particolare, in relazione al primo motivo di ricorso il Giudice di prime cure evidenzia come:

i) sia "pacifico tra le parti che in base all'autorizzazione n. 2 del 2002" sia assentito un intervento edilizio "per i lavori di ristrutturazione del fabbricato principale, del forno e della porcilaia, del fienile e per la costruzione di una piscina" e che, in relazione al locale "ex forno/porcilaia", i lavori di fatto eseguiti siano consistiti nella demolizione del manufatto esistente e nella costruzione di quello attuale;

ii) ciò ponga la questione del corretto inquadramento giuridico degli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione e delle condizioni in presenza delle quali gli stessi possano essere inquadrati nel concetto di "ristrutturazione edilizia", condizioni in assenza delle quali gli interventi stessi ricadono invece nella nuova edificazione e (per quel che riguarda la legislazione edilizia toscana) nella figura giuridica della "sostituzione edilizia";

iii) la questione subisca una complessa evoluzione normativa, giacché nella formulazione iniziale del testo unico dell'edilizia è possibile ricondurre gli interventi di demolizione e ricostruzione alla "ristrutturazione edilizia" solo se e in quanto il manufatto

ricostruito rispetti la volumetria e la sagoma del precedente e si sia in più in presenza di una “*fedele ricostruzione*”, cioè rispettosa dei materiali utilizzati, caratteristiche costruttive, etc.;

iv) successivamente, il D.Lgs. n. 301 del 2002 elimini il requisito della “*fedele ricostruzione*”, continuando a richiedere, tuttavia, gli altri requisiti della riedificazione con medesima volumetria e sagoma;

v) l’art. 30, co. 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 elimini, poi, il requisito del rispetto della sagoma, così che si ha demolizione e ricostruzione di manufatto che rientra nella “*ristrutturazione edilizia*”, a condizione che si rispetti la volumetria del precedente, anche se con sagoma diversa;

vi) tale modifica legislativa sia in vigore, giusto il disposto dell’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge, cioè dal 21 agosto 2013 (poiché la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 è pubblicata sul S.O. n. 63 alla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013);

vii) anteriormente a quella data il vincolo della sagoma sia da ritenere insuperabile al fine di inquadrare un intervento di demolizione e ricostruzione nella “*ristrutturazione edilizia*”, come confermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 novembre 2011, n. 309;

viii) nel caso in esame i lavori contestati siano accertati, nella loro attuale consistenza, in base a sopralluogo dell’Amministrazione del 15 luglio 2013, e, in particolare, l’Amministrazione riscontri la sussistenza di un intervento di sostituzione edilizia in quanto è effettuata una demolizione e ricostruzione con “*aumento di volumetria*” (dovuta al fatto che la rientranza o corte presente sul lato nord dell’originario fabbricato sia trasformata in locale abitabile mediante copertura e chiusura della stessa) e con

“*diversa sagoma*” (dovuta sia alla chiusura della corte che alla chiusura della loggia antistante il locale forno);

ix) ne derivi la non operatività della previsione introdotta dal d.l. 69/2013 anche con riferimento alla chiusura della loggia antistante il locale-forno;

x) sussista anche un incremento volumetrico derivante dalla chiusura della corte posta sul lato nord dell’edificio e non possa ritenersi “*convincente*” la tesi esposta dalla ricorrente secondo la quale la chiusura avverrebbe nel 2008 (e, quindi, in epoca successiva all’intervento) in quanto contrastante con gli elaborati depositati al Genio Civile il 1.3.2007 e non potendosi ritenere raggiunta la prova contraria in base alla relazione del geometra Mari che ha interesse collimante con quello della Società, “*ciò anche prescindendo dalla inidoneità della dichiarazioni di notorietà come tali a costituire prova nel processo amministrativo*”.

2.1.2. In relazione al secondo motivo di ricorso il Giudice di primo grado osserva come:

i) non possa condividersi la tesi della non contestualità del realizzato incremento volumetrico rispetto alla demolizione e ricostruzione per la carenza di prove circa il momento di chiusura della corte;

ii) non rilevarebbe l’eventuale sanabilità dell’intervento non essendo presentata la relativa domanda amministrativa;

iii) non potrebbe configurarsi una parziale difformità dell’intervento rispetto al titolo trattandosi di una sostituzione edilizia e, quindi, di un intervento edilizio giuridicamente del tutto diverso da quello frutto di autorizzazione e quindi realizzato senza titolo, con qualificazione giuridica che coinvolge necessariamente l’intero manufatto posto in essere;

ii) non sarebbe condivisibile la censura relativa all'applicazione del massimo edittale della sanzione pecuniaria prevista dal t.u.e. atteso che l'Amministrazione, nell'annunciare la sanzione pecuniaria che applicherà in caso di inottemperanza all'ordine demolitorio, fornisce nell'atto gravato una motivazione della quantificazione della sanzione medesima, rilevando che essa è determinata *“in ragione della consistenza dell'abuso soggetto a demolizione e che, nella circostanza, riguarda, appunto, un intero fabbricato, con telaio in cemento armato e tamponamenti in pietra, della superficie di mq 84,78 e del volume di mc 318,47”*.

3. Avverso la sentenza di primo grado New Style s.r.l. articola tre motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo deduce l'erroneità della sentenza di primo grado ritenendo che la stessa aderisca alla ricostruzione dell'Amministrazione come *“sostituzione edilizia”* non dando applicazione alla previsione introdotta dall'art. 30 del d.l. n. 69/2013. Evidenzia, inoltre, come il mancato rispetto della sagoma non possa ritenersi sussistente in quanto il locale *“forno/loggia”* sarebbe presente nella struttura dell'immobile. In particolare, l'appellante sottolinea come il T.A.R. enfatizzi erroneamente la data dell'accertamento eseguito dall'Amministrazione senza considerare, tuttavia, come il provvedimento repressivo sia successivo alla data di entrata in vigore della modifica normativa sopra menzionata. L'appellante ritiene, quindi, la sentenza ingiusta in quanto violerebbe il principio del *tempus regit actum* che imporrebbe di considerare il regime vigente all'epoca di adozione del provvedimento repressivo. In secondo luogo, l'appellante evidenzia come la contestazione relativa alla sagoma sia da ritenersi infondata in quanto il locale interessato dall'incremento esiste già nella struttura originaria dell'immobile tanto che l'Amministrazione non contesta alcun incremento volumetrico per tale porzione.

3.2. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene non condivisibile la tesi di New Style secondo la quale la chiusura della corte (che determina l'incremento volumetrico) avverrebbe nel 2008. Circostanza che il T.A.R. per la Toscana ritiene non provata in quanto negli atti depositati al Genio civile in data 1.3.2007 sarebbe prevista già la chiusura della corte. L'appellante osserva come gli atti depositati al Genio civile comprovino la realizzazione successiva della chiusura della corte. Contesta, inoltre, il segmento di sentenza che non assegna valore alla dichiarazione del geometra Mari che dovrebbe, invece, considerarsi idonea a fornire quanto meno un principio di prova in assenza di diverse allegazione da parte dell'Ente.

3.3. Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erronea e falsa applicazione della previsione di cui all'art. 196 della L.r. n. 65/2014 osservando come l'irrilevanza della modifica della sagoma e non contestualità dell'aumento volumetrico comporterebbero l'impossibilità di qualificare l'intervento come sostituzione edilizia. Le opere realizzate non inciderebbero, comunque, sul carico urbanistico e non importerebbero la creazione di un nuovo e diverso manufatto con caratteristiche integralmente diverse dal preesistente. In ultimo, l'appellante contesta la motivazione del Giudice di primo grado con riferimento all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista all'interno dell'art. 31 del t.u.e.

4. Si costituisce in giudizio il Comune di Radicondoli chiedendo di rigettare l'appello di New Style s.r.l.

5. In vista dell'udienza pubblica del 22.9.2022 le parti depositano memorie conclusionali e memorie di replica. All'udienza del 22.9.2022 la causa è trattenuta in decisione.

6. Entrando in *medias res*, occorre prendere l'abbrivio dal primo motivo di ricorso che pone, in primo luogo, la questione relativa all'operatività nel caso di specie della regola introdotta dall'art. 30, co. 1, lett. a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

6.1. Per quanto di interesse ai fini della soluzione della controversia, il Collegio osserva come, nell'edizione del disposto normativo di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, antecedente alle modifiche apportata dal d.l. n. 69/2013, si definiscano interventi di ristrutturazione edilizia quelli *“rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”*; *“tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”*; inoltre, *“nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”*.

Quest'ultima porzione del disposto legale muta per opera dell'art. 30, co. 2, lett. a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 che elimina il riferimento alla sagoma facendo, inoltre, salvi gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

6.2. La questione posta dall'appellante riguarda la *regula iuris* da applicare nel caso di specie atteso che l'intervento è realizzato prima dell'entrata in vigore della previsione inserita dall'art. 30, co. 2, lett. a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (avvenuta in data 21 agosto 2013), ma l'ordinanza espressione del potere repressivo comunale è, invece, adottata nel 2015.

6.3. Osserva il Collegio come la sentenza di primo grado risulti in *parte qua* condivisibile atteso che, nel caso di specie, non si tratta di verificare la legittimità della sanzione al quadro normativo vigente al momento dell'adozione del provvedimento espressione di tale potere ma di qualificare un intervento già realizzato secondo le categorie vigenti al momento in cui la consistenza di tale intervento si apprezza. In sostanza, nel caso di specie la legittimità dell'ordinanza repressiva comunale non va saggiata con riferimento all'aderenza alla normativa sopravvenuta rispetto all'intervento ma alla corretta qualificazione giuridica dello stesso che deve, quindi, operarsi secondo le regole operanti al momento in cui lo stesso si realizza e la sua consistenza si apprezza da parte dell'Amministrazione. In altri termini, occorre considerare il dato normativo che consente la qualificazione dell'intervento realizzato a prescindere dalle successive evoluzioni della categoria che, diversamente opinando, si tradurrebbero nell'applicazione retroattiva dello *ius superveniens* al fine di qualificare un intervento in precedenza realizzato.

6.4. Nel caso di specie, i lavori terminano nell'aprile del 2007, come attestato anche nella Relazione depositata dalla parte presso il Genio civile. La consistenza degli stessi è poi accertata in data 15.7.2013. In questo contesto la qualificazione dell'intervento eseguito non può che tener conto dei dati normativi di riferimento rispetto al momento di realizzazione del manufatto e, quindi, della versione della previsione di cui all'art. 3, co. 1, lett. *d*), del D.P.R. n. 380/2001, operante in relazione agli interventi antecedenti alla data del 20 agosto 2013. Dopo tale data opera, infatti, la nuova formulazione dell'art. 3, co. 1, lett. *d*), del D.P.R. n. 380/2001, come disposto, del resto, dall'art. 30, co. 6, del decreto-legge n. 69/2013 il quale testualmente prevede che le disposizioni di tale articolo si applichino dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

6.5. In ragione di quanto esposto deve ritenersi infondata la prima parte del motivo di ricorso d'appello formulato da New Style s.r.l.

6.6. Con la seconda parte del motivo l'appellante evidenzia l'irrilevanza del tema della sagoma osservando come, in realtà, la porzione del manufatto da cui deriverebbe il locale forno/loggia risulterebbe preesistente agli interventi tanto che, per tale incremento volumetrico, il Comune non avanza alcuna contestazione (ff. 9-10 del ricorso in appello).

6.7. Osserva, tuttavia, il Collegio come tale deduzione sia smentita dall'accertamento eseguito dall'Amministrazione che, diversamente da quanto evidenziato dall'appellante, riscontra la chiusura della originaria loggia antistante il locale-forno e della trasformazione della *ex* loggia e del locale-forno, in locali o porzione di abitazione. Inoltre, il Giudice di primo grado evidenzia, sul punto, come sull'avvenuta chiusura del locale la parte non articoli, invero, alcuna contestazione nel ricorso introduttivo del giudizio. Circostanza che emerge dalla lettura di tale atto ove, invero, la parte non contesta espressamente le risultanze di tale accertamento evidenziando, al contrario, come si tratterebbe di intervento suscettibile della c.d. sanatoria giurisprudenziale (f. 17 del ricorso introduttivo di primo grado). Ora, pur prescindendo da valutazioni di carattere processuale, è evidente come la deduzione dell'appellante risulti sfornita di evidenze probatorie e, invero, persino contrastante con la prospettazione offerta nel ricorso introduttivo del giudizio con conseguente infondatezza della stessa.

7. Passando al secondo motivo di ricorso in appello rammenta il Collegio come, con tale mezzo, la parte contesti la decisione del Giudice di primo grado nella parte relativa agli incrementi volumetrici realizzati sul fabbricato.

7.1. In particolare, l'appellante ribadisce come la corte presente nel manufatto sia chiusa in epoca successiva alla realizzazione dell'intervento contestando le valutazioni del primo Giudice sulle evidenze a sostegno di tale tesi.

7.2. Osserva il Collegio che, invero, la “*Relazione di fine lavori*” depositata presso il Genio Civile indichi, alla data del 2.4.2007, l'avvenuta ultimazione delle opere che prevedono anche la chiusura della corte, presente sul lato nord dell'originario fabbricato. Ora, la diversa deduzione dell'appellante non può certo fondarsi sulla tipologia di copertura in effetti realizzata e sull'uso di materiali e tecniche differenti che ben possono costituire una mera difformità nell'esecuzione dei lavori rispetto a quanto assentito e non, quindi, testimoniare necessariamente la realizzazione in epoca successiva. Tale circostanza non può, quindi, ritenersi *ex se* evidenza che consenta di affermare una esecuzione degli interventi in fase successiva ben potendo, al contrario, integrare, come spiegato, una mera difformità in fase esecutiva. Del resto, in tal senso depone anche la “*relazione tecnica a supporto indagini di P.G.*” nella parte in cui l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena accerta la “*realizzazione di una copertura in legno anziché in latero-cemento come da progetto con orditura diversa da quella rappresentata negli elaborati grafici*”.

7.3. Né può ritenersi assolto l'onere di provare la non riferibilità dell'intervento ai lavori terminati nel 2007 sulla base delle dichiarazioni del tecnico di parte. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza che il Collegio condivide, “*nessun rilievo probatorio possono avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà né della parte interessata e né di terzi; dette dichiarazioni, infatti, non hanno alcun “valore” certificativo o probatorio nei confronti della P.A. e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria nel processo civile o amministrativo*” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782). Anche la giurisprudenza della Sezione evidenza, con principio applicabile anche al caso di specie, come “*la prova*

in ordine alla data di ultimazione dei lavori deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, non avendo alcuna rilevanza eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o mere dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2021, n. 7543).

7.3. I rilievi di parte appellante – sui quali soltanto può soffermare l’attenzione il Collegio in applicazione del principio dispositivo che permea il processo amministrativo – non sono, quindi, in grado di fornire evidenze contrarie a quanto accertato dall’Amministrazione.

7.5. Inoltre, non può omettersi di considerare come ciò che occorre valutare sia la misura complessiva dell’intervento realizzato in difformità da quanto assentito constatando, pertanto, come l’opera ultimata determini un incremento volumetrico in ragione della copertura e chiusura della corte che è trasformata in ulteriore locale abitabile e conseguente incremento della superficie residenziale dell’immobile. Incremento derivante sia dalla chiusura della corte che dalla chiusura della originaria loggia antistante il locale-forno e della trasformazione di tali porzioni in locali o parte di abitazione.

7.6. In questa situazione risulta corretta la qualificazione dell’intervento effettuata dall’Amministrazione e condivisa dal T.A.R. per la Toscana secondo la quale l’intervento complessivamente realizzato costituisce una sostituzione edilizia, intesa *ex art. 78, co. 1, lett. f)* della L.r. della Toscana n. 1/2005 (operante *ratione temporis*), come *“demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione”*. Infatti,

l'intervento porta al complessivo mutamento della struttura originaria con diversificazione della sagoma (che si individua nella conformazione planivolumetrica della costruzione e nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero nel contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti; *cf.*: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1564) nonché incremento della volumetria, entrambi strumentali al cambio di destinazione d'uso dell'immobile da forno-porcilaia a civile abitazione. L'intervento trascende, quindi, i limiti della ristrutturazione edilizia delineati dalla normativa vigente *ratione temporis* ed illustrata nella disamina del primo motivo di ricorso.

8. Le considerazioni appena esposte consentono di rigettare anche la censura inserita nel terzo motivo d'appello che attiene al *deficit* di motivazione della sentenza di primo grado che, invece, opera una corretta qualificazione dell'intervento alla luce della necessaria valutazione complessiva dello stesso. Né risultano condivisibili i rilievi in ordine alla carenza di contestuale incremento volumetrico e diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso ove si consideri che, per le ragioni già spiegate, l'intervento comporta sia incremento di volume che modificazioni di sagoma e cambio di destinazione d'uso. Situazione che comportano chiaramente un incremento del carico urbanistico atteso che si passa da un forno/porcilaia ad una civile abitazione rendendo, quindi, necessario l'apposito titolo edilizio.

9. Inoltre, deve ritenersi improcedibile la censura relativa al segmento di motivazione della sentenza di primo grado afferente all'entità della sanzione pecuniaria preannunciata nell'ordinanza impugnata in primo grado. Infatti, la previsione di cui all'art. 31, co. 4-*bis*, del D.P.R. n. 380/2021 sanziona non la realizzazione dell'abuso edilizio in sé ma la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione impartito dall'Amministrazione. Pertanto - anche se preannunciata e, persino, quantificata

nella misura - la sanzione deve irrogarsi con un nuovo provvedimento che constati l'inottemperanza ed irroghi la sanzione. Nel caso di specie, come eccepito dal Comune, tale provvedimento è successivamente adottato dall'Amministrazione; la parte provvede anche al pagamento della somma senza impugnare il nuovo provvedimento. La situazione sostanziale relativa alla sanzione risulta, quindi, cristallizzatasi in ragione della mancata impugnazione del provvedimento; di conseguenza, è improcedibile la censura tenuto conto che alcuna utilità può derivare da una sentenza di accoglimento sul punto essendosi rimesso questo segmento del rapporto sostanziale al nuovo provvedimento definitivo adottato dall'Amministrazione.

10. In definitiva, l'appello deve respingersi in quanto infondato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

i) respinge il primo e secondo motivo di ricorso in appello, respinge in parte e, in altra parte, dichiara improcedibile il terzo motivo di ricorso in appello, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;

ii) condanna parte appellante a rifondere al Comune di Radicondoli le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tre mila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Pannone, Presidente FF

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE

Andrea Pannone

IL SEGRETARIO